



COMUNE DI CONCA CASALE

PROVINCIA DI ISERNIA

GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

IL SINDACO

Per la norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

“Art. 21 - Aggiornamento degli albi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il Sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti”

RENDE NOTO

che da oggi a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti di Assise d'Appello.

I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale (tenuto conto delle circolari del Ministero dell'Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22 luglio 1993 e n. 559/C. 17634.12982(23) del 30 ottobre 1996);
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado.

Per i GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari – ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati- sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi, *entro il 31 luglio p.v.*

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare

- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Conca Casale, 13.04.2021

IL SINDACO
Dott. Riccardo Prete

AL COMUNE DI _____

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari.

Il/la sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione

residente in _____, via _____,

n. _____, in possesso del titolo finale di studio di

_____ conseguito il _____

presso _____,

con sede in _____

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

per le Corti di Assise

per le Corti di Assise di Appello

CHIEDE

l'iscrizione in tali elenchi.

Data _____

IL RICHIEDENTE

Legge 10 aprile 1951, n. 287. Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello

I giudici popolari di Corti d'assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio. c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.